



COMUNE DI PAGNACCO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
COMUNALE
di
“POLIZIA URBANA”

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Oggetto ed applicazione

Articolo 3. Definizioni

Articolo 4. Organi preposti al servizio di polizia urbana

Articolo 5. Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc. previste dal presente regolamento

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 6. Comportamenti vietati

Articolo 7. Altre attività vietate

Articolo 8. Tradizioni friulane -"Pignarùl"

Articolo 9. Uso delle risorse idriche potabili

Articolo 10. Nettezza del suolo e dell'abitato

Articolo 11. Rifiuti

Articolo 12. Sgombero neve

Articolo 13. Manutenzione delle facciate degli edifici

Articolo 14. Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

Articolo 15. Installazione di tende solari

Articolo 16. Salvaguardia del verde pubblico. Divieti

Articolo 17. Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 18. Disposizioni generali

Articolo 19. Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

Articolo 20. Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Articolo 21. Occupazioni con strutture pubblicitarie

Articolo 22. Occupazioni per traslochi

Articolo 23. Attività commerciali. Occupazioni per esposizione di merci

Articolo 24. Commercio in forma itinerante

Articolo 25. Mestieri girovaghi

TITOLO IV - TUTELA DELL'ORDINE E DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 26. Disposizioni generali

Articolo 27. Lavoro notturno

Articolo 28. Spettacoli e trattenimenti

Articolo 29. Abitazioni private

Articolo 30. Dispositivi acustici antifurto

Articolo 31. Aree Verdi

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 32. Disposizioni generali

Articolo 33. Tutela degli animali domestici

Articolo 34. Protezione della fauna selvatica

Articolo 35. Divieti specifici

Articolo 36. Alimentazione colombi

Articolo 37. Animali molesti

Articolo 38. Mantenimento dei cani

Articolo 39. Circolazione e trasporto di animali pericolosi

TITOLO VI - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 40. Accertamento e contestazione delle violazioni

Articolo 41. Inottemperanza da parte dei titolari di concessioni ed autorizzazioni comunali

Articolo 42. Sanzioni

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43. Entrata in vigore

Articolo 44. Abrogazioni

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e la tutela dell'ambiente.

Articolo 2. Oggetto ed applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b. tutela della convivenza sociale e della sicurezza pubblica;
- c. uso e conservazione del demanio comunale;
- d. occupazione di aree e spazi pubblici;
- e. quiete pubblica e privata;
- f. protezione e tutela degli animali;
- g. esercizi pubblici.

2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3. Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare é considerato *bene comune* in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
- b. parchi, giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c. le acque interne;
- d. i monumenti;
- e. le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per *fruizione* di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per *utilizzazione* di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni é sempre subordinata a preventiva autorizzazione.

Articolo 4. Organi preposti al servizio di polizia urbana

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della Legge 7 Marzo 1986 n.65, dell'articolo 6 comma 1 della Legge Regionale 28 Ottobre 1988 n.62 e dell'articolo 36 comma 2 della Legge 8 Giugno 1990 n.142, al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco, ovvero l'Assessore da lui delegato.

2. Il servizio di polizia urbana è svolto dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Settembre 1988 n.447 e sue successive modifiche ed integrazioni) e di cui all'art.13 della Legge 24 Novembre 1981 n.689.

3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui al precedente comma, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto delle vigenti norme in materia, potranno assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, eseguire rilievi segnaletici descrittivi ed ogni altra operazione tecnica quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento o dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato.

Articolo 5. Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc. previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla-osta rilasciati in base al presente regolamento saranno in ogni caso emessi in forma scritta e accordati:

- a. personalmente al titolare;
- b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d. con riserva dell'Amministrazione comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, modificando, sospendendo o revocando, a suo giudizio, i benefici concessi;
- e. con facoltà di sospensione o revoca in qualsiasi momento nel caso di abuso.

2. Per ciò che attiene il provvedimento amministrativo e l'esercizio del diritto di accesso si applica in ogni caso la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 6. Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b. deturpare, imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, chiese, edifici pubblici e privati riconosciuti di pubblico interesse e le facciate e le porte di edifici privati;
- c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
- d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, costituire pericolo per sé o per terzi ovvero procurare danni;
- g. lanciare e collocare sui veicoli in sosta o sul suolo pubblico volantini o simili;
- h. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- i. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- l. in luogo pubblico o in vista del pubblico, compiere atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- m. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- n. fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Rurale e da qualsiasi altra normativa nazionale o regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato dare fuoco nei campi, cortili e giardini alle stoppie, foglie secche o ramaglie ad una distanza minore di 50 metri dalle case, dagli edifici in genere e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Tale attività comunque è permessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - potranno essere bruciate solo modiche quantità di materiale e solo di natura vegetale;
 - è vietato l'incenerimento di materiali inquinanti (plastica, gomma, vernici, lattine, polistirolo, ecc.);
 - il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato, fino allo spegnimento, da persone munite di adeguata scorta d'acqua che dovranno adottare tutte le cautele necessarie a difesa della pubblica incolumità e della proprietà altrui;
 - l'accensione del fuoco dovrà essere immediatamente sospesa qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione

meteorologica; - il responsabile dell'accensione del fuoco avrà comunque la responsabilità civile e penale per eventuali danni, anche accidentali, causati a terzi.

2. Se dalla violazione delle norme contenute nel presente articolo conseguono danni a beni comuni, nel verbale di accertamento della violazione verrà indicata quale sanzione accessoria l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o rimozione delle opere abusive, così come specificato nell'art.40 comma 4° del presente Regolamento.

Articolo 7. Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c. collocare su finestre, balconi, terrazzi o su qualunque sporto verso la via pubblica o aperta al pubblico passaggio, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole, tende o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d. procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e. lanciare, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, o lasciare cadere sul suolo o spazio pubblico pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose;

f. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;

g. apporre sporgenze acuminatae o taglienti o fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento, possano essere fonte di potenziale pericolo per i cittadini ed in particolare per i bambini ed i ragazzi;

h. procedere, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al lavaggio delle autovetture o dei veicoli in genere.

2. Se dalla violazione delle norme contenute nel presente articolo conseguono danni a beni comuni, nel verbale di accertamento della violazione verrà indicata quale sanzione accessoria l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o rimozione delle opere abusive, così come specificato nell'art.40 comma 4° del presente Regolamento.

Articolo 8. Tradizioni friulane - "Pignarùl"

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza ed in deroga a quanto previsto dall'art. 6 comma 1° lett.n) del presente Regolamento (solo per quanto riguarda la quantità del materiale vegetale da incenerire) in occasione delle festività epifaniche e nel rispetto delle tradizioni locali è consentita l'accensione dei "Pignarùl" previa autorizzazione dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza che imporrà specifiche prescrizioni per la tutela della pubblica incolumità.

Articolo 9. Uso delle risorse idriche potabili

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Articolo 10. Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private di uso pubblico o soggette a pubblico passaggio, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici (o di uso pubblico) di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti (come ad esempio cartine) devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli per la raccolta degli stessi e curarne la manutenzione. I cestelli potranno essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non intralcino il passaggio dei pedoni. Tali contenitori non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.
7. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
8. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e smaltiti con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni imposte dallo specifico Regolamento Comunale.
9. Se dalla violazione delle norme contenute nel presente articolo conseguono danni a beni comuni, nel verbale di accertamento della violazione verrà indicata quale sanzione accessoria l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o rimozione delle opere abusive, così come specificato nell'art.40 comma 4° del presente Regolamento.

Articolo 11. Rifiuti

1. La gestione dei rifiuti è disciplinata dal relativo Regolamento Comunale per la gestione e lo smaltimento degli stessi a cui si rimanda e comunque, a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro dell'ambiente urbano, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dal Comune per lo smaltimento degli stessi richiudendone il contenitore dopo l'uso.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, nè depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi. Essi possono essere conferiti nell'apposita area di raccolta differenziata.
5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che dovranno essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge.
6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. E' vietato incenerire i rifiuti di qualsiasi tipo eccetto quanto previsto dall'art.6 comma 1° lett. n) del presente Regolamento.
8. Le utenze commerciali, artigianali, industriali e comunque qualsiasi attività produttiva che debba smaltire materiale da imballaggio (tipo cartoni) devono depositarli nei contenitori a ciò destinati e presenti nella relativa area di raccolta differenziata.
9. Se dalla violazione delle norme contenute nel presente articolo conseguono danni a beni comuni, nel verbale di accertamento della violazione verrà indicata quale sanzione accessoria l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o rimozione delle opere abusive, così come specificato nell'art.40 comma 4° del presente Regolamento.

Articolo 12. Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall' Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli, i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati formatisi sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze che minaccino di cadere su marciapiedi o pubbliche vie, onde evitare pregiudizio alla sicurezza di persone e cose.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
5. L'obbligo stabilito dall'art.10, comma 4. del presente Regolamento vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco, con propria specifica ordinanza, può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
6. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare.
7. Se dalla violazione delle norme contenute nel presente articolo conseguono danni a beni comuni, nel verbale di accertamento della violazione verrà indicata quale sanzione accessoria l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o rimozione delle opere abusive, così come specificato nell'art.40 comma 4° del presente Regolamento.

Articolo 13. Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie e piazze o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione .
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo, il Sindaco, con proprio provvedimento su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli uffici stessi.

Articolo 14. Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
2. Le tende esterne debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Articolo 15. Installazione di tende solari

1. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.
2. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.
3. Il Comune ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico, monumentale o storico.

Articolo 16. Salvaguardia del verde pubblico. Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole è vietato:
 - a. introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione, con veicoli in genere compresi i velocipedi (è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobili a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo o danno a persone e cose);
 - b. condurre cani fatta eccezione per quelli al servizio di persone non vedenti appositamente addestrati;
 - c. calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - d. guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - e. collocare tende o baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - f. gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - g. dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;

h. fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12;

2. Se dalla violazione delle norme contenute nel presente articolo conseguono danni a beni comuni, nel verbale di accertamento della violazione verrà indicata quale sanzione accessoria l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o rimozione delle opere abusive, così come specificato nell'art.40 comma 4° del presente Regolamento.

Articolo 17. Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale stessa, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva alla circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può comprometterne la visibilità i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico, ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni a qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie (anche se abbandonati da terzi) e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba. Si considera eccessivo sviluppo della vegetazione la presenza di vegetazione avente un'altezza dal piano di campagna superiore a 40 (quaranta) centimetri.

6. Nei terreni di cui al precedente comma dovranno essere evitati gli impaludamenti ed i ristagni d'acqua.

7. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria, verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data della notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

8. Se dalla violazione delle norme contenute nel presente articolo conseguono danni a beni comuni, nel verbale di accertamento della violazione verrà indicata quale sanzione accessoria l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o rimozione delle opere abusive, così come specificato nell'art.40 comma 4° del presente Regolamento.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 18. Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a. le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico;
 - c. i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel 2° comma, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacicli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino la viabilità, non risultino pericolosi per l'incolumità delle persone od offendano il decoro degli edifici o dell'abitato.
5. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, macchine operatrici e utensili, scale, bracci di gru, carichi sospesi che possano comunque costituire pericolo o intralcio.
6. Senza autorizzazione del Comune è vietato, altresì, eseguire lo scarico ed il deposito, anche temporanei, sul suolo pubblico od in aree aperte al pubblico, dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci e materiali di sterro. Lo scarico ed il deposito di tali materiali dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente e solamente nei luoghi all'uopo destinati.
7. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla relativa normativa di riferimento.
9. Se dalla violazione delle norme contenute nel presente articolo conseguono danni a beni comuni, nel verbale di accertamento della violazione verrà indicata quale sanzione accessoria l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o rimozione delle opere abusive, così come specificato nell'art.40 comma 4° del presente Regolamento.

Articolo 19. Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

1. Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:
 - a. infiggere pali o punte nel suolo;
 - b. smuovere o danneggiare la pavimentazione;
 - c. ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
 - d. depositare immondizie, rifiuti, rottami o materiali maleodoranti o putrescibili nell'area concessa o di tollerarne il deposito.
2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.
3. Ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, qualora le occupazioni delle aree previste dall'art.18 comma 2° interessino aree solitamente destinate al pubblico transito, il titolare dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico dovrà inoltrare, almeno 24 ore prima, idonea comunicazione al dipendente Servizio di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione, al fine di permettere l'emissione di idonei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale.
4. Se dalla violazione delle norme contenute nel presente articolo conseguono danni a beni

comuni, nel verbale di accertamento della violazione verrà indicata quale sanzione accessoria l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o rimozione delle opere abusive, così come specificato nell'art.40 comma 4° del presente Regolamento.

Articolo 20. Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme restando le prescrizioni della Legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio di licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto, sul suolo pubblico non potranno erigersi o collocarsi palchi, tribune, baracche, chioschi per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, se non dietro specifica autorizzazione del Comune.

Articolo 21. Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità e pubbliche affissioni e sulle occupazioni degli spazi pubblici, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata in maniera permanente su aree o spazi pubblici, di uso pubblico od in vista di essi senza preventiva autorizzazione del Comune che potrà comunque proibirne il collocamento quando risulti offeso il decoro o l'aspetto dei luoghi pubblici.

2. Il Comune può prescrivere che i mezzi pubblicitari (così come definiti dal Codice della Strada) abbiano determinate caratteristiche strutturali e cromatiche in armonia con le esigenze ambientali. Qualora tali disposizioni non vengano ottemperate si applica la sanzione prevista dal presente Regolamento e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

3. L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti, ecc. dovrà essere fatta negli spazi appositamente predisposti ed in conformità con le prescrizioni normanti la materia.

Articolo 22. Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature, deve ottenere regolare autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 23. Attività commerciali. Occupazioni per esposizione di merci

1. Nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sanità a chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per l'esposizione di merci durante l'orario di apertura, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente a garantire in sicurezza la circolazione pedonale (nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale) e non vengano occupati passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali o comunque impedito in sicurezza il transito a persone con limitata capacità motoria.

2. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 24. Commercio in forma itinerante

1. Nel rispetto delle norme generali inerenti la materia i titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b. è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità o tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 25. Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

2. Qualora le suddette esibizioni creino intralcio, può essere disposta la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località.

TITOLO IV - TUTELA DELL'ORDINE E DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 26. Disposizioni generali

1. I limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed in ambiente esterno sono disciplinati dalla normativa nazionale ed in particolare dai DPCM 01.03.91 DPCM 05.12.97, DPCM 14.11.97 e successive modificazioni.
2. Fermo restando quanto previsto dalle succitate norme, devono essere rispettate le disposizioni contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
3. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
4. L'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori e promuove i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
5. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dell'A.R.P.A., dell'Azienda Sanitaria Locale o dei competenti Uffici Comunali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
6. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano l'utilizzo delle normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo di questo titolo del Regolamento.

Articolo 27. Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7 ovvero le ore 8 delle giornate festive.

Articolo 28. Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili di circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 7.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata previo parere scritto dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.).

Articolo 29. Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22:00 e le 07:00, ovvero le ore 08:00 delle giornate festive, e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.-
2. Nelle abitazioni private non è consentito in generale far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbo soprattutto negli intervalli di tempo indicati nel comma 1°.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e nei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 7 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 9, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi.

Articolo 30. Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti di durata fissati dalle disposizioni vigenti (a cui si rimanda in caso di violazione).
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi. Gli impianti di allarme dovranno essere sottoposti a regolare manutenzione onde evitare malfunzionamenti che possano provocare inneschi accidentali tali da provocare allarmi infondati e molestia ai vicini.

Articolo 31. Aree Verdi

1. È vietato l'utilizzo di campi da gioco, siti nelle aree verdi adiacenti a zone residenziali, in modo tale d'arrecare disturbo alla quiete pubblica, in particolare tra le ore 22:00 e le ore 08:00 nell'intero anno solare, e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 32. Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono.

Articolo 33. Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche, la detenzione di animali da cortile (tipo galline o conigli per uso familiare) è permessa purchè vengano in ogni caso garantite condizioni igieniche tali da non recare disturbi e disagi.
3. È vietato abbandonare animali domestici.
4. Di norma gli animali domestici e d'affezione non possono essere soppressi; se la loro soppressione è necessaria, per grave malattia, incurabilità e comprovata pericolosità, deve essere istantanea, senza sofferenze e praticata in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari.

Articolo 34. Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere, in strutture private, specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo per terzi.

Articolo 35. Divieti specifici

1. A rispetto ed a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio; in particolare è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute e di cuccioli.
6. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente allo stesso un'alimentazione adeguata, per qualità e quantità, e le cure necessarie ricorrendo se del caso all'ausilio del veterinario.

7. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.

Articolo 36. Alimentazione colombi

1. È vietato somministrare alimenti di qualunque tipo a colombi (colomba livia forma domestica).
2. Il proprietario, l'amministratore o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici è tenuto a verificare se negli stessi vi sia presenza di colonie. In caso di presenza di colonie, i soggetti prima indicati dovranno provvedere alla chiusura con griglie o reti degli accessi ai luoghi di sosta o nidificazione.

Articolo 37. Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Articolo 38. Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. È fatto divieto, pertanto, di lasciarli vagare liberi su area pubblica o aperta al pubblico.
3. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
4. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazzi o balconi relativamente alla razza ed alla mole.
5. Nei parchi e giardini pubblici, nei parco giochi, nelle aree verdi, sulle aiuole ed in qualunque zona piantumata, non possono essere introdotti cani fatta eccezione per quelli al servizio di persone non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati. Dei danni che i cani eventualmente provocano al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari di cani, ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni. Quanto raccolto dovrà essere racchiuso in un sacchetto a perdere e depositato nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
7. Dall'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.
8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati, dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transita sulla pubblica via (dovranno cioè provvedere a dotare le recinzioni di apposita rete a maglia fitta in modo tale da rendere impossibile il contatto con l'area pubblica).
10. I detentori di animali devono comunque adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che gli stessi abbiano a causare molestie al vicinato.

Articolo 39. Circolazione e trasporto di animali pericolosi

1. È vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

TITOLO VI - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 40. Accertamento e contestazione delle violazioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e dagli altri organi preposti di cui al precedente art.4.
2. Alla contestazione delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla L. 24/11/1981 n.689 e dal vigente *"Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme previste dai Regolamenti Comunali e dalle Ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti Responsabili di Servizio"*.
3. Ogni violazione delle disposizioni del presente Regolamento, ed ogni abuso di atto di concessione od autorizzazione, comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. Qualora alla violazione delle disposizioni del presente Regolamento, o l'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione od autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive o con il rimborso di tutte le spese che l'Amministrazione Comunale sosterrà per l'effettuazione dei lavori di ripristino. Ove il responsabile sia minore od incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla Legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Articolo 41. Inottemperanza da parte dei titolari di concessioni ed autorizzazioni comunali

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione o la revoca della stessa nei seguenti casi:
 - a. per recidiva nella inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento o delle prescrizioni previste nella concessione od autorizzazione stessa;
 - b. per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti ad una violazione;
 - c. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione od autorizzazione.
2. La sospensione può avere una durata massima di 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione o concessione rilasciata sarà revocata.

Articolo 42. Sanzioni

1. Visto l'art.7 bis del D.L.vo 267/2000 in caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento Comunale, qualora il fatto non costituisca reato, è ammesso il pagamento di una somma compresa tra il limite minimo di € 25,00.= ed il limite massimo di € 500,00.= (pagamento in misura ridotta € 50,00.=).
2. Nel caso di ulteriore violazione commessa nel tempo da un medesimo trasgressore –situazione di recidiva- lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra il minimo di € 50,00.= ed il massimo di € 500,00.= (pagamento in misura ridotta € 100,00.=).

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43. Entrata in vigore

1. il presente Regolamento entrerà in vigore all'intervenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

Articolo 44. Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.